

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1979

Presidenza del Presidente **GUALTIERI**,
indi del Vice Presidente de' **COCCI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, e alla legge 10 giugno 1978, numero 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni » (291), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni; stralcio degli articoli 6, 7 e 8 che formano il disegno di legge n. 291-bis) (1) (2)

PRESIDENTE:

- Gualtieri (PRI) Pag. 22, 25
— de' Cocci (DC), relatore alla Commissione 26, 27, 30

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private ».

(2) Il disegno di legge n. 291-bis assume il seguente titolo: « Modifiche e integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ».

de' Cocci (DC), relatore alla Commissione

Pag. 22, 23

FELICETTI (PCI) 22, 23, 25

RUSSO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 26

SPANO (PSI) 26

VETTORI (DC) 29

Presidenza
del Presidente **GUALTIERI**

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e alla legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni » (291), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni; stralcio degli articoli 6, 7 e 8 che formano il disegno di legge n. 291-bis) (1) (2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

10ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1979)

« Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e alla legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni », d'iniziativa dei senatori de' Cocci, Del Nero, Fracassi, Giacometti, Amadeo e Cengarle. Prego il senatore de' Cocci di riferire alla Commissione

de' C O C C I , *relatore alla Commissione*. I colleghi certamente ricorderanno che nella seduta del 22 novembre abbiamo esaminato il presente disegno di legge in sede referente, che in quella occasione ho svolto la mia relazione e che abbiamo deciso di chiederne il mutamento di sede.

A seguito di incontri avuti con esperti delle varie forze politiche, è emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo del disegno di legge, modifiche che ora sottopongo alla vostra attenzione.

In particolare si propone lo stralcio degli articoli 6, 7 e 8, che potranno formare un disegno di legge a parte, il n. 291-*bis*, da esaminare, in un secondo tempo, insieme ad altri disegni di legge che sono stati preannunciati e che riguardano il riordinamento degli organi di controllo.

Lo stralcio di questi articoli ci consentirà di affrontare la delicata materia delle strutture e della composizione degli organi di controllo, il cui esame diventa sempre più urgente, come appunto è stato rilevato nel dibattito di ieri sulle dichiarazioni del sottosegretario Rebecchini in materia di tariffe.

Ora è evidente che i colleghi di tutti i Gruppi politici potranno collaborare con loro proposte, che potranno farci pervenire anche per le vie brevi, in modo da essere in grado di affrontare la discussione di questo problema nel migliore dei modi. Ricordo, tra l'altro, alla Commissione che anche la 1ª Commissione permanente aveva espresso parere negativo sugli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Anzi, a mio avviso, andrebbe stralciato anche l'articolo 9, sia per connessione di materia con i tre articoli citati, sia perchè ritengo che i funzionari avrebbero maggiore possibilità di intervenire nel corso della loro attività, avendo la veste giuridica dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda gli altri articoli, in particolare darò lettura delle modifiche che si propongono.

L'intero articolo 1 dovrebbe essere sostituito dal seguente testo: « A decorrere dal 1º gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7º, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è elevata al quindici per cento ». Questa, in sostanza, è stata l'*occasione legis* dell'intero disegno di legge, onde dare attuazione agli accordi sindacali del 1975.

L'articolo 2 è identico al testo approvato nella scorsa legislatura. È stato modificato solo nelle parole « ai commi precedenti » allo scopo di eliminare un errore materiale.

Si propone di inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo 2-*bis*: « Al terzo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1979, n. 295, sono soppresse le parole: "se i risultati che ne derivano sono pressochè uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico" ».

La soppressione ha lo scopo di eliminare una norma molto approssimativa che tra l'altro costringeva a fare un doppio calcolo: il primo *pro rata temporis*, il secondo forfettario. Pare al Comitato che basti il richiamo al metodo forfettario.

F E L I C E T T I . Il metodo forfettario consente un maggiore controllo.

de' C O C C I , *relatore alla Commissione*. L'articolo 3 è identico al testo approvato nella scorsa legislatura. La stessa cosa si deve dire dell'articolo 4 il cui te-

10ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1979)

sto era stato proposto congiuntamente dal Governo e da alcuni colleghi.

L'articolo 5 è identico a quello approvato nella scorsa legislatura e corregge un richiamo imperfetto.

Per quanto riguarda gli articoli 6, 7, 8 e 9 si propone — come ho già detto — uno stralcio.

FELICETTI. Per quanto riguarda l'articolo 9, ricordo al Presidente che c'è stata una intesa unanime di lasciare il testo così com'è formulato nel disegno di legge de' Cocci in quanto non incide sugli articoli 6, 7 e 8 di cui è stato proposto lo stralcio. Infatti si tratta solo di una definizione dell'attività degli appartenenti al servizio ispettivo che hanno così la possibilità, una volta stabilito che sono pubblici ufficiali, di far intervenire la finanza per accertamenti più attenti e approfonditi. Questo per evitare che la presenza di ispettori tecnici in una impresa, con il compito di effettuare un accertamento, determini la immediata sospensione di ogni attività dell'impresa di assicurazione.

de' COCCI, *relatore alla Commissione*. Nella sostanza non ero molto lontano da quanto ha affermato il senatore Felicetti, tanto è vero che nei miei appunti avevo scritto: « L'articolo 9 tende a modificare l'articolo 91 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e a riconoscere ai funzionari del servizio tecnico ispettivo la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di ufficiale di polizia giudiziaria: ciò in considerazione dell'esistenza tra le imprese e detti funzionari di un rapporto che è e deve rimanere anche di collaborazione per il raggiungimento di un fine comune che è quello della corretta gestione dell'impresa di assicurazione ».

Comunque, dopo le dichiarazioni del collega, mi rimetto alla decisione della Commissione.

Proseguo nella lettura degli emendamenti che si sottopongono all'attenzione della Commissione.

Dopo l'articolo 5, si propone di inserire il seguente articolo 5-bis: « All'articolo 67, terzo comma, della legge 10 giugno 1978,

n. 295, le parole: " della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti: " del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ".

All'articolo 85 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nella rubrica e nel testo dell'articolo stesso sono soppresse le parole: " e in retrocessione " ».

Si tratta di due commi che in sostanza correggono errori di carattere formale.

Rispetto alle mie precedenti proposte, abbiamo unificato i due articoli in uno solo.

Si è resa inoltre opportuna l'aggiunta di alcuni articoli, intesi a risolvere problemi pratici insorti in sede di applicazione delle leggi vigenti. Il primo di tali articoli è l'articolo 9-bis, che peraltro avevo già proposto prima dei lavori del Comitato, il quale recita: « L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è modificato come segue:

al n. 2, le parole: " titoli del debito pubblico " sono sostituite con le seguenti: " titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro ";

al n. 9, le parole: " dell'EGAM " sono sostituite con le seguenti: " dell'ENI ";

al n. 10, le parole: " beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche ", sono sostituite con le seguenti: " beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche " ».

In particolare, l'introduzione dell'articolo 9-bis nel testo del disegno di legge si è manifestata necessaria in quanto nelle norme ricordate sembravano non richiamati i certificati di credito del Tesoro, che non sono iscritti nel gran libro del debito pubblico; il legislatore al contrario non voleva questa restrizione. Inoltre, essendo stato dimenticato addirittura l'ENI, si sarebbe dovuto aggiungere tale ente; poichè, però, nel frattempo è stato soppresso l'EGAM, anzichè fare questa aggiunta *sic et simpliciter*, si è preferito eliminare il richiamo all'EGAM, sostituendo questo con l'ENI. Infine, per

10ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1979)

quanto riguarda la modifica al n. 10, vi è da rilevare che altrimenti sulla base della dizione attuale sarebbe stato necessario che fosse libero da ipoteca l'intero immobile per poter prendere in esame la singola porzione.

Il secondo articolo aggiuntivo è l'articolo 9-ter, che è del seguente tenore:

« All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono aggiunti i seguenti commi:

”Al trasferimento del portafoglio di una società di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualità di socio della società posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della società cessionaria” ».

Il testo di questo articolo è emerso dai laboriosi lavori del Comitato: la sua introduzione si è resa necessaria in quanto la normativa sul blocco del portafoglio, di cui ci siamo occupati nella scorsa legislatura, poteva sembrare non applicarsi alle società di mutua assicurazione, creando così dei grossi inconvenienti. Vi è peraltro da dire che, forse, il secondo comma non sarebbe stato necessario; tuttavia, poichè i giuristi hanno sollevato dei dubbi, si è ritenuto opportuno eliminarli.

Il successivo articolo aggiuntivo, emerso anch'esso, dai lavori del Comitato, è l'articolo 9-quater, che recita: « I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e della legge 10 giugno 1878, n. 295, sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

In altri termini, anzichè il ricorso al decreto del Presidente della Repubblica, che richiede un lungo *iter*, per accelerare i tempi è stato previsto semplicemente il ricorso al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; si è verificata infatti nella pratica la volatilizzazione del portafoglio nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica. Pertanto, per eliminare tale inconveniente e quindi poter bloccare il portafoglio, si rendono necessari tempi strettissimi.

L'ultimo articolo aggiuntivo, infine, è l'articolo 9-quinquies, parimenti emerso dai lavori del Comitato, la cui introduzione si è ritenuta opportuna in quanto la recente legge sull'albo degli agenti prevede sì che la commissione d'esame, i programmi e le modalità sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, sentita la commissione di cui all'articolo 13, ma non prevede la determinazione dei relativi compensi, dando luogo a notevoli difficoltà nella pratica, soprattutto per quanto riguarda la registrazione dei decreti da parte della Corte dei conti. Nel testo dell'articolo aggiuntivo in questione, inoltre, è previsto che le funzioni di segreteria siano svolte da due funzionari della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo; la norma può sembrare superflua in quanto il problema avrebbe potuto essere risolto in via di fatto, ma la sua introduzione anche in questo caso si è resa necessaria allo scopo di eliminare le difficoltà che sono state sollevate da parte della Corte dei conti. Il testo dell'articolo 9-quinquies che si propone di aggiungere è dunque il seguente: « Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è sostituito col seguente:

”La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo” ».

Devo infine richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il disegno di legge non si limita più a modificare l'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e la legge 10 giugno 1978, n. 295, ma prevede anche delle modifiche ad alcune norme della legislazione sul blocco del portafoglio e della legge sull'albo degli agenti. Mi pare pertanto che correttamente il titolo dovrebbe essere così modificato: « Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private ».

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Presidenza del Vice Presidente de' COCCI

F E L I C E T T I . Il disegno di legge al nostro esame inizialmente era stato predisposto per rendere possibile l'applicazione di un accordo intervenuto tra le organizzazioni sindacali e l'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione; accordo molto importante, attraverso il quale le organizzazioni sindacali erano pervenute alla conquista del diritto di intervenire nella regolamentazione degli investimenti delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione nel settore dell'edilizia convenzionata e sovvenzionata, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Si trattava — ripeto — di un accordo di estrema importanza, data anche la situazione sociale esistente nel nostro paese, al quale bisognava necessariamente dare uno sbocco legislativo capace di sistemare il passato, ma anche di aprire nuove prospettive di contrattazione in questo settore per il futuro, fino almeno al dicembre del 1981, quando le nuove normative comunitarie in materia di assicurazione vita daranno una nuova sistemazione a tutta la materia.

Nel corso dell'esame di questo provvedimento, che era così nato, si è ritenuto di dover cogliere l'opportunità per apportare una serie di correzioni e di modifiche a leggi precedenti; correzioni e modifiche che unitariamente si sono individuate e proposte all'approvazione della Commissione.

Dalla riflessione sull'iniziale testo sono sorte due necessità. In primo luogo quella di poter utilizzare lo strumento legislativo disponibile per procedere sul terreno del disinquinamento del mercato assicurativo in direzione delle imprese aventi natura di mutue assicuratrici; insorte perplessità circa la possibilità di attivare i vecchi strumenti, si è voluto perfezionare la normativa esistente attraverso l'introduzione nel testo del disegno di legge dell'articolo aggiuntivo 9-ter, che si riferisce esplicitamente alle mutue assicuratrici, il cui problema esiste già oggi e che non è escluso possa assumere uno spessore maggiore, andando avanti sul terreno della pulizia del mercato. In secondo luogo è insorta la necessità di avviare una prima riflessione sull'esigenza di una riorganizzazione del settore del controllo e della vigilanza del Ministero dell'industria per quanto attiene al servizio delle assicurazioni private. Al riguardo erano stati elaborati alcuni articoli che in seguito, sia per le obiezioni sollevate dalla 1ª Commissione, sia per le obiezioni sollevate da gruppi di dipendenti del Ministero dell'industria, abbiamo deciso a malincuore di accantonare. Voglio però dire con molta chiarezza che l'accantonamento degli articoli 6, 7 ed 8 non sta a significare che mettiamo la testa in mezzo alla sabbia relativamente a questo essenziale momento del controllo e della vigilanza che il Ministero dell'industria deve esercitare. Noi non rinunciamo infatti a continuare la nostra battaglia per la riqualificazione del servizio della vigilanza e del controllo; per questo torniamo ad insistere oggi, come abbiamo fatto ieri sera discutendo in questa Commissione del problema delle tariffe, nei confronti del Governo perchè esca allo scoperto; un'ulteriore mancanza di preoccupazione da parte del Governo per una riorganizzazione rapida, urgente del servizio del controllo e della vigilanza non potrebbe avere altro significato che quello di lasciare le cose come stanno, di lasciare cioè il settore nelle mani delle imprese di assicurazione senza poter svolgere quella necessaria, profonda azione di vigilanza che è indispensabile per avere garanzie che questo sistema, che coinvolge tanti interessi della collettività, vada avanti,

10^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1979)

proceda nel rispetto delle leggi, garantendo alla collettività stessa un servizio efficiente e capace di tenere conto delle finalità per cui determinate norme sono state predisposte e approvate.

Con questa particolare sottolineatura, noi dichiariamo, per quanto ci riguarda, che daremo il nostro voto favorevole all'approvazione del provvedimento, così come risulta rielaborato dopo i lavori del Comitato in cui sono state impegnate tutte le rappresentanze delle forze politiche di questa Commissione.

S P A N O . Poichè siamo stati tra coloro che avevano richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di un riesame di alcuni degli articoli previsti nel testo originario del disegno di legge proprio per addivenire al più presto ad un provvedimento organico sul sistema del controllo e della vigilanza, prendiamo atto con favore del fatto che si sia pervenuti, prima in sede informale, ma successivamente anche in sede di Commissione, alla redazione di un testo che ci garantisce innanzitutto su quelle che sono le modifiche da apportare all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private e che lascia invece aperto il campo per una soluzione positiva — questo infatti mi pare che sia l'orientamento che è emerso — e per un confronto ravvicinato in ordine ad una bozza di provvedimento sulla questione della vigilanza e del controllo che verrà presentata tra breve.

Limitandomi a questa sintetica dichiarazione, esprimo anche io parere favorevole al testo modificato.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come relatore mi limito a ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito e in particolare coloro che si sono adoperati, attraverso ripetute riunioni, ad elaborare il testo del disegno di legge nella nuova formulazione.

Aggiungo che tra gli esperti che hanno partecipato ai vari incontri vi sono stati dei

qualificati membri della Camera dei deputati i quali, ovviamente, si adopereranno perchè il testo venga approvato rapidamente, e nella stessa formulazione, anche dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto ha fatto presente il senatore Spano, ribadisco ancora una volta che lo stralcio degli articoli 6, 7 e 8 ci consentirà di affrontare al più presto il problema urgentissimo del riordinamento degli organi di controllo.

In merito all'articolo 9, infine, mi adeguo alla proposta del senatore Felicetti di lasciarlo così com'è.

R U S S O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi resta poco da aggiungere, se non rivolgere un ringraziamento al Presidente, ai colleghi che hanno preso parte a questo dibattito e a tutti coloro che si sono impegnati in questo lavoro minuzioso e attento che non solo dà compimento ad un accordo sindacale che ha anche una finalità sociale e che pertanto va sottolineato per la sua rilevanza, ma soprattutto rende applicativa tutta una serie di articoli che presentavano delle incongruenze che comunque sono sempre presenti nelle leggi del nostro Paese.

Desidero sottolineare — lo ha già fatto molto opportunamente il senatore Felicetti — l'importanza del disegno di legge che, allargando il quadro delle possibilità di intervento sulle mutue assicuratrici, ci consente di risanare il settore e di averlo totalmente sotto controllo.

Devo inoltre ringraziare la Commissione per l'impegno assunto a portare avanti, subito dopo l'approvazione di questo disegno di legge, l'altro disegno di legge che riguarda il controllo, la struttura del controllo e la funzionalità del momento del controllo, senza del quale la legge stessa non avrebbe quella capacità di intervenire prontamente così come da più parti è richiesto. Ritengo che o con una iniziativa parallela del Governo oppure partendo dalle proposte già esistenti, con alcuni accorgimenti e con qualche integrazione, si possa portare avanti con la massima rapidità (il Governo si ritiene impegnato in questo senso) una iniziativa che permetta di risolvere questo pro-

10^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1979)

blema non secondario di applicazione della legge, il problema cioè di ristrutturare il settore del controllo dando ad esso tutto quanto è necessario dal punto di vista degli organici, delle carriere, dei poteri, in modo che si possa esercitare proficuamente questa vigilanza che è richiesta nelle leggi del nostro Paese e nel disegno di legge che stiamo per approvare.

Il Governo, pertanto, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

All'articolo 30, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il punto 7) è sostituito dal seguente:

« 7) depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 15 per cento delle riserve ».

Propongo di sostituire il testo dell'intero articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1981 la percentuale del cinque per cento di cui all'articolo 30, n. 7°, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è elevata al quindici per cento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito

con conferimenti in denaro ed essere interamente versato ».

E approvato.

Dopo l'articolo 2, propongo di aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.

Al terzo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: « se i risultati che ne derivano sono pressocchè uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Art. 3.

Al secondo comma dell'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole: « al revisore ».

E approvato.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: " Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del (Gazzetta Ufficiale del n. . .) ". Nel caso di più decreti di autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del primo decreto. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell'arti-

10ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1979)

colo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è soppresso ».

È approvato.

Art. 5.

All'articolo 84, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: « 114, primo, secondo e terzo comma, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c) ».

È approvato.

Dopo l'articolo 5, propongo di inserire il seguente articolo:

Art. 5-bis.

All'articolo 67, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: « della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ».

All'articolo 85 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nella rubrica e nel testo dell'articolo stesso sono soppresse le parole: « e in retrocessione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do ora lettura degli articoli 6, 7 e 8 dei quali propongo lo stralcio:

Art. 6.

Il quadro E dell'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295, è modificato come segue:

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| D | Dirigente Superiore | 3 | Ispettore generale | 3 |
| E | Primo Dirigente | $\frac{6}{9}$ | Ispettore capo | $\frac{6}{9}$ |

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di I dirigente del ruolo tecnico-ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al quadro E dell'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295, è conferita mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva dello stesso ruolo con qualifica non inferiore ad ispettore superiore in possesso dell'anzianità di quattro anni di complessivo servizio nella qualifica superiore a quella di ispettore.

Art. 8.

Dopo il primo comma dell'articolo 90 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono aggiunti i seguenti:

« Al ruolo tecnico-ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo si accede solo ed esclusivamente con le modalità di cui agli articoli 92 e 93.

Agli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo è attribuita una indennità di vigilanza la cui misura è determinata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto è determinata anche la misura giornaliera della indennità di vigilanza esterna da attribuire agli ispettori allorchè svolgono l'attività di cui all'articolo 69 ».

Metto ai voti la proposta di stralcio.

È approvata.

Art. 9.

Il terzo comma dell'articolo 91 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo sono pubblici ufficiali ».

È approvato.

10^a COMMISSIONE

4° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1979)

Propongo di inserire, dopo l'articolo 9, il seguente articolo:

Art. 9-bis.

L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, è modificato come segue:

al n. 2, le parole: « titoli del debito pubblico » sono sostituite con le seguenti: « titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro »;

al n. 9, le parole: « dell'EGAM » sono sostituite con le seguenti: « dell'ENI »;

al n. 10, le parole: « beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche », sono sostituite con le seguenti: « beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Dopo l'articolo 9-bis, propongo di inserire il seguente articolo:

Art. 9-ter.

All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al trasferimento del portafoglio di una società di mutua assicurazione in liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e degli articoli 1 e seguenti del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

Il trasferimento del portafoglio non comporta per i soci assicurati modificazioni alla qualità di socio della società posta in liquidazione coatta qualunque sia la natura della società cessionaria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Dopo l'articolo 9-ter, propongo di inserire il seguente articolo:

Art. 9-quater.

I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo infine di inserire, dopo l'articolo 9-quater, il seguente articolo:

Art. 9-quinquies.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è sostituito col seguente:

« La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

V E T T O R I . Mi pare che la rapidità e la semplicità con la quale oggi si procede all'approvazione in sede deliberante del presente disegno di legge, dal quale sono stati

